

momento cioè in cui il prof. Fuggioni cessò dal suo ufficio, lo stesso potrebbe avanzare la richiesta dei 4/5 sin dall'origine. Ora, sia per una ragione formale (e cioè per il rispetto della Delibera del 9 giugno 1954) e sia perché non si reggerebbe una compensazione integrale, la Commissione è del parere di mantenere fermo quanto fu stabilito, evitando la compensazione formale, la quale porrebbe l'Amministrazione su un terreno pericoloso con tutte le conseguenze indicate nel rapporto del Servizio Legale. In conclusione dovrebbe essere mantenuta la sola annotazione contabile interna, senza far luogo ad ulteriori atti. Il prof. Santoro Passarelli rammenta inoltre che quando fu adottata la decisione del 9 giugno 1954 fu fatta la comunicazione del relativo provvedimento al Procuratore della Repubblica e che non risulta che la detta comunicazione abbia avuto alcun seguito. Precisa infine di avere esaminato il parere dell'Avvocatura dello Stato del 14 luglio 1954, il quale però nella parte conclusiva presuppone che la denuncia penale sia anteriore alla revoca